C/2026/3101

4.6.2026

Sintesi dell'avviso a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2022/2560, relativo all'apertura di un'indagine approfondita nel caso FS.100253 — JD.COM / CECONOMY

(C/2026/3101)

Il 28 maggio 2026, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]) («regolamento sulle sovvenzioni estere»), la Commissione ha deciso di avviare un'indagine approfondita relativa al caso citato dopo aver constatato, sulla base di un esame preliminare, elementi sufficienti per ritenere che almeno una delle parti della concentrazione notificata descritta di seguito ha beneficiato di una sovvenzione estera che provoca distorsioni sul mercato interno. L'avvio dell'indagine approfondita relativa alla concentrazione notificata non pregiudica la decisione finale sul caso.

1. Concentrazione notificata

In data 17 aprile 2026 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 21 del regolamento sulle sovvenzioni estere. Con tale operazione JINGDONG HOLDING GERMANY GmbH («JHG», controllata da JD.com, Inc. («JD.com»)) acquisisce, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, il controllo esclusivo di CECONOMY AG («CECONOMY» o «impresa oggetto dell'operazione» e, insieme a JHG, «le parti») («l'operazione»).

Le attività svolte delle parti della concentrazione notificata sono le seguenti:

— JHG è una controllata indiretta al 100 % di JD.com e parte di un gruppo controllato in ultima istanza da Richard Qiangdong Liu («JD Group»). Le principali attività di JD Group sono il commercio al dettaglio e una piattaforma di mercato per il commercio elettronico, principalmente nella Repubblica popolare cinese («RPC»). JD Group offre anche servizi tecnologici, finanziari e logistici. Le attività economiche di JD Group all'interno dell'UE comprendono il commercio al dettaglio, principalmente con il marchio «Joybuy», e i servizi di logistica e di magazzinaggio.

— CECONOMY è un rivenditore al dettaglio di elettronica di consumo ed elettrodomestici, che fornisce anche servizi complementari e gestisce una piattaforma di mercato per il commercio elettronico.

2. Indizi dell'esistenza di sovvenzioni estere

Sulla base delle informazioni di cui dispone in questa fase, la Commissione ritiene che vi siano elementi sufficienti a sostegno della possibilità che JD Group abbia ricevuto le seguenti sovvenzioni estere ai sensi dell'articolo 3 del regolamento sulle sovvenzioni estere, concesse dalla RPC nei tre anni precedenti l'annuncio dell'offerta pubblica di acquisto:

— finanziamenti sotto forma di strumenti di debito concessi a entità di JD Group da istituti finanziari le cui azioni possono essere attribuite alla RPC, a condizioni preferenziali che JD Group non avrebbe ottenuto in normali condizioni di mercato;

— misure fiscali concesse a entità di JD Group dalla RPC, che potrebbero essere state limitate a determinate imprese sulla base delle norme di ammissibilità e aver conferito un vantaggio a JD Group sotto forma di rinuncia a entrate altrimenti dovute;

— sovvenzioni concesse a entità di JD Group dalla RPC, che potrebbero essere state limitate a determinate imprese essendo in apparenza basate su regimi con ammissibilità limitata o essendo la loro concessione in apparenza basata sul potere discrezionale delle autorità della RPC;

— altri contributi finanziari esteri che potrebbero qualificarsi come sovvenzioni estere a favore di JD Group e che la Commissione esaminerà ulteriormente nel corso dell'indagine approfondita.

([1]) Regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno (GU L 330 del 23.12.2022, pag. 1).

3. **Indizi di una distorsione del mercato interno**

Sulla base delle informazioni di cui dispone attualmente, la Commissione ritiene che vi siano sufficienti elementi per ritenere che le sovvenzioni individuate in via preliminare nella sezione 2 possano migliorare la posizione concorrenziale delle parti nel mercato interno e, così facendo, avere un'incidenza negativa effettiva o potenziale sulla concorrenza nel mercato interno ai sensi dell'articolo 4 del regolamento sulle sovvenzioni estere, come illustrato di seguito.

Distorsione del processo di acquisizione

Le potenziali sovvenzioni estere potrebbero aver migliorato la posizione concorrenziale di JD Group nel processo di acquisizione nei modi seguenti:

— potrebbero aver liberato risorse per il potenziale finanziamento dell'operazione;

— potrebbero aver contribuito a garantire il sostegno all'operazione da parte dei dirigenti e dei principali azionisti dell'impresa oggetto dell'operazione offrendo loro un premio elevato e l'accesso alle capacità logistiche e tecnologiche potenzialmente sovvenzionate di JD Group.

Le potenziali sovvenzioni estere potrebbero aver modificato le dinamiche negoziali e scoraggiato altri operatori economici dal presentare offerte concorrenti per acquisire l'impresa oggetto dell'operazione.

Nell'ambito dell'indagine approfondita la Commissione esaminerà ulteriormente se, tra l'altro, le sovvenzioni estere possano aver agevolato l'offerta di condizioni più attraenti da parte di JD Group per l'acquisizione rispetto a quelle che prevarrebbero in un normale contesto di mercato e, in tal modo, se abbiano inciso negativamente sulla concorrenza, ad esempio dissuadendo potenziali concorrenti dal tentare di acquisire l'impresa oggetto dell'operazione.

Distorsione delle attività dell'entità risultante dalla concentrazione a seguito dell'operazione

Le potenziali sovvenzioni estere potrebbero aver svincolato risorse finanziarie e rafforzato lo sviluppo delle capacità logistiche e tecnologiche di JD Group, che potrebbero essere impiegate e integrate nelle operazioni dell'entità risultante dalla concentrazione, consentendole potenzialmente di perseguire strategie commerciali dannose per altri attori economici.

Nell'indagine approfondita la Commissione continuerà a valutare, tra l'altro, se e in che misura le potenziali sovvenzioni estere che caratterizzano la concentrazione permetteranno all'entità risultante dalla concentrazione di adottare strategie che potrebbero incidere sulle condizioni di concorrenza del mercato interno.

4. **Conclusioni**

Per i motivi di cui sopra e sulla base delle informazioni disponibili in questa fase la Commissione ritiene che vi siano indicazioni sufficienti del fatto che JD Group abbia beneficiato di sovvenzioni estere che potrebbero falsare il mercato interno, come individuato in via preliminare rispettivamente nelle sezioni 2 e 3. La Commissione ha pertanto deciso di avviare un'indagine approfondita ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento sulle sovvenzioni estere.

5. **Invito a presentare osservazioni**

Conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, lettera d), e all'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento sulle sovvenzioni estere e all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1441 («regolamento di esecuzione») ([2]), la Commissione invita eventuali persone fisiche o giuridiche, gli Stati membri e il paese terzo che ha concesso le sovvenzioni estere di cui alla sezione 2 a presentare osservazioni. Conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione, se le osservazioni scritte trasmesse contengono informazioni riservate, la persona che le trasmette fornisce, contemporaneamente alla versione riservata, una versione non riservata.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441 della Commissione, del 10 luglio 2023, recante modalità dettagliate di attuazione da parte della Commissione delle procedure a norma del regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno (GU L 177 del 12.7.2023, pag. 1).

In casi debitamente giustificati, gli autori delle osservazioni possono chiedere che la loro identità non sia divulgata. L'anonimato sarà concesso sulla base di una buona motivazione esplicita indicata nella richiesta.

Le osservazioni, per poter essere debitamente prese in considerazione nella procedura, devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della sintesi dell'avviso nella *Gazzetta ufficiale*. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail all'indirizzo COMP-FSR-REGISTRY@ec.europa.eu, indicando il riferimento FS.100253 — JD.COM / CECONOMY.